

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

CONTENENTE LE NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED ESAME
DELLE OFFERTE

Firenze Parcheggi S.p.A.

**Procedura, disciplinata ai sensi della Parte II, Titolo VI, Capo I, del D.Lgs. n. 50/16,
per l'esecuzione in appalto delle prestazioni per la realizzazione ed installazione del
nuovo impianto di illuminazione a LED dei parcheggi nella disponibilità di Firenze
Parcheggi S.p.A. - CIG: 7275381A52**

Prot. 718

1. Definizione della Procedura e degli interventi oggetto della stessa.

La Firenze Parcheggi S.p.A., con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira 21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata firenzeparcheggispa@legalmail.it, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo Bevilacqua domiciliato per la carica in Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito anche “**Firenze Parcheggi**” o “**Committente**”. Firenze Parcheggi S.p.A., con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/16 (di seguito, “**Codice**”), così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ed alle disposizioni del presente Disciplinare di Procedura (di seguito, “**Disciplinare**”), dell’istanza di partecipazione, del fac-simile offerta economica, del DGUE, dello schema di contratto (di seguito “**Schema di Contratto**”), del capitolato descrittivo prestazionale (di seguito “**Capitolato**”), della relazione tecnica (“**Relazione Tecnica**”) e dei relativi allegati progettuali (di seguito “**Progetto**”) e di tutti gli altri atti e documenti di Procedura ad essi allegati intende procedere ad aggiudicare mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) la Procedura avente ad oggetto la realizzazione ed installazione del nuovo impianto di illuminazione a LED dei parcheggi nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A. nel rispetto dello Schema di Contratto e del Capitolato disponibili gratuitamente, unitamente al presente Disciplinare ed ai relativi allegati sul sito web alla pagina www.firenzeparcheggi.it e presso gli uffici della Firenze Parcheggi S.p.A.

L’appalto oggetto della presente Procedura (“**Procedura**”) non è stato diviso in lotti in quanto si ritiene necessario uniformare le soluzioni tecnologiche ed impiantistiche.

CIG: 7275381A52

Luogo, importo dei lavori e delle prestazioni:

Luogo di esecuzione: Firenze

Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.457.342,15 oltre I.V.A. di cui:

- Lavori a corpo: Euro oltre I.V.A. 1.428.195,31
- Costi per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 29.146,84 oltre I.V.A.
- costo della manodopera: Euro 214.928,571 oltre I.V.A.

Anticipazione sul prezzo dell’appalto: sarà corrisposta nelle misure di legge entro quindici giorni, dall’effettivo inizio dei lavori in cantiere. Per beneficiare di tale anticipazione, l’appaltatore dovrà costituire una fidejussione, bancaria o assicurativa, con le modalità e le

caratteristiche indicate nello Schema di Contratto.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento rilevanti ai fini della qualificazione SOA (categorie di cui al D.P.R. 207/2010):

❖ OG 11 (classe III cat. bis)

L'eventuale subappalto delle lavorazioni sopra indicate non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo dei lavori.

Termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi): 180 (centottanta) decorrenti dalla data consegna lavori (salvo riduzione dei termini indicata in offerta).

1.2 La prestazione oggetto della presente procedura sarà da effettuarsi sotto l'osservanza dei patti, delle condizioni e delle prescrizioni contenuti nel presente Disciplinare e nell'ulteriore documentazione relativa alla presente procedura, la cui conoscenza, in ogni sua parte, si intende acquisita, per incondizionata accettazione e adesione, con la partecipazione alla stessa.

1.3 Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta per la presente Procedura. La contemporanea partecipazione alla presente Procedura di uno stesso concorrente singolarmente e in raggruppamento o in raggruppamenti diversi comporta l'esclusione dalla Procedura di tutte le offerte presentate dal singolo e dal raggruppamento o dai raggruppamenti. Trova inoltre applicazione l'articolo 48 c.7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

1.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto.

2) Prescrizioni generali

2.1. Tutti i rapporti con Firenze Parcheggio S.p.A. dovranno avvenire esclusivamente per iscritto a mezzo posta certificata (firenzeparcheggispa@legalmail.it) e le comunicazioni, a firma del legale rappresentante del concorrente, dovranno essere indirizzate esclusivamente al Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla fase di affidamento Arch. Richard A. Cammarano. È intenzione di Firenze Parcheggio S.p.A. nominare Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione Arch. Richard A. Cammarano.

2.2. Fino a 10 giorni prima del termine per la ricezione delle offerte, potranno essere formulati quesiti e richiesti chiarimenti ed informazioni sui documenti a base di Procedura. I quesiti dovranno essere obbligatoriamente formulati a mezzo posta certificata (indirizzo: firenzeparcheggispa@legalmail.it, trasmessa per conoscenza all'indirizzo e-mail: acquisti@firenzeparcheggi.it). Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Richiesta di chiarimenti gara LED – CIG 7275381A52"**. Le risposte ed i

chiarimenti di interesse generale, nonché eventuali informazioni supplementari, saranno pubblicate da Firenze Parcheggio S.p.A. in forma anonima, sul profilo del committente alla pagina web www.firenzeparcheggi.it. Si avverte, pertanto, che ogni obbligo di informazione nei confronti dei soggetti interessati a concorrere, si intende soddisfatto con la sola pubblicazione sul profilo del committente.

3) Presentazione dell'offerta

3.1. Per partecipare alla Procedura, ciascun concorrente dovrà trasmettere, pena l'esclusione dalla Procedura, apposita documentata offerta, in plico chiuso, idoneamente sigillato in modo tale da garantirne l'integrità e la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo dell'offerente (denominazione e dati della ditta: indirizzo completo, P.IVA, indirizzo PEC, numero di telefono e fax; in caso di concorrenti plurisoggettivi, dovrà essere indicato espressamente il nominativo ed i dati di ciascun soggetto, specificando il ruolo assunto all'interno del raggruppamento) e la dicitura: "NON APRIRE - *Contiene offerta per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione LED – CIG 7275381A52*", plico che dovrà pervenire all'indirizzo di Firenze Parcheggio S.p.A., Firenze, Via Giorgio La Pira 21, direttamente a mano o tramite il servizio postale a mezzo raccomandata a/r o a mezzo corriere, inderogabilmente entro le ore **17.00 del giorno mercoledì 3/01/2018** termine perentorio il cui mancato rispetto comporta l'esclusione dalla Procedura.

Il recapito dell'offerta, con il mezzo e le modalità scelti dal soggetto offerente, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non giungesse a destinazione in tempo utile. I plichi pervenuti oltre il termine non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti. Relativamente alla ricezione del plico farà fede esclusivamente la data e l'ora (che sarà apposta solo l'ultimo giorno utile per la consegna) apposti dall'Ufficio Protocollo di Firenze Parcheggio all'esterno del plico stesso.

3.1.1. - Il plico dovrà contenere all'interno le seguenti tre buste, distinte e separate, chiuse, idoneamente sigillate in modo tale da Garantirne l'integrità e la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente le seguenti diciture:

- **"Busta A"**: "***documentazione amministrativa***";
- **"Busta B"**: "***Offerta tecnica***;
- **"Busta C"**: "***Offerta economica***".

3.2 -. Le Buste "A", "B" e "C" dovranno contenere la documentazione specificata nei successivi punti 4, 5 e 6 tutta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione certificata "conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverato.

3.3 -. Le offerte, a pena di esclusione, non dovranno contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dagli atti di Procedura, né dovranno essere espresse in modo

indeterminato, generico o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri. Le offerte sono irrevocabili.

3.4. - Firenze Parcheggi S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni che saranno presentati unitamente alle offerte.

3.5. - È previsto un sopralluogo obbligatorio, da parte del legale rappresentate o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità - carta d'identità/patente di guida/passaporto – di quest'ultimo) per prendere visione dei luoghi e dei locali oggetto dell'appalto, previo appuntamento con il delegato del RUP da richiedere a mezzo posta elettronica a ufficiotecnico@firenzeparcheggi.it. La richiesta di sopralluogo dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 4 dicembre 2017 e il sopralluogo non potrà essere effettuato oltre il giorno 11 dicembre 2017 per questioni organizzative della Stazione Appaltante. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste oltre tale data.

Finalità del sopralluogo: nel corso del sopralluogo verranno mostrati alcuni degli ambienti tipici oggetto dell'appalto, nonché le relative norme di sicurezza previste nell'ambiente di lavoro. Al termine del sopralluogo sarà consegnato un certificato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere consegnato unitamente alla domanda di partecipazione alla Procedura (busta A).

3.6. - Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione dell'ANAC n.157 del 17 febbraio 2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà, attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.). Pertanto ciascun concorrente dovrà effettuare la registrazione al sistema AVCPass seguendo le istruzioni di cui al sito www.anticorruzione.it. Una volta effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di gara cui si intende partecipare, si ottiene un "PASSOE" che dovrà poi essere inserito nel plico A- Documentazione amministrativa, come di seguito indicato.

4) Soggetti ammessi alla Procedura:

4.1 -. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di Procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e che risultino in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del presente documento.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e

consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per quanto attinenti alla natura dell'appalto oggetto di Procedura.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di Firenze Parcheggio S.p.A., nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

4.1. (i) Con riferimento ai requisiti di cui ai successivi punti 4.1.3.(a) e 4.1.3.(b) del presente documento, ogni operatore economico raggruppati o consorziato deve essere in possesso del requisito di qualificazione in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio.

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale, la misura dei suddetti requisiti:

- per l'operatore economico mandatario (o consorziato esecutore prevalente), non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al candidato singolo e, comunque, deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% di quanto richiesto al candidato singolo.

Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono comunque possedere i requisiti nella misura richiesta al candidato in forma singola.

Ai consorzi di cui agli artt. 45 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. trova applicazione l'art. 47 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. così come modificato con il d.lgs. 56/2017.

4.1. (ii) Con riferimento ai requisiti di cui ai successivi punti 4.1.1, 4.1.2.(a), del presente documento, gli stessi devono essere posseduti dall'operatore economico in forma singola, ovvero in caso di operatore economico plurisoggettivo deve essere obbligatoriamente posseduto da ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio ordinario/rete/GEIE;

4.1. (iii) Con riferimento al requisito di cui al successivo punto 4.1.3.(b), lo stesso deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, mentre, in caso di operatore economico plurisoggettivo, deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima Procedura. In caso di violazione, sono esclusi dalla Procedura sia il consorzio sia il consorziato.

È consentita la presentazione di domande di partecipazione da parte dei soggetti di cui

all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., anche se non ancora costituiti. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della Procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, da indicare in sede di domanda di partecipazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Le imprese cooptate sono ammesse esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di Firenze Parcheggio S.p.A.;
- di indicare i lavori o la parte di lavori che si intendono eseguire mediante cooptazione, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche. L'impresa cooptata, che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente, dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modulo C.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Per le reti di imprese, la partecipazione alla Procedura è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto 5.2. (iv) del presente Disciplinare.

- REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in considerazione della natura dell'appalto e nel rispetto del principio di proporzionalità, per la partecipazione alla Procedura sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

4.1.1. - Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti l'iscrizione presso la competente CC.I.AA. o analogo organismo esistente nel paese estero di provenienza.

4.1.2. - Capacità Tecniche e Professionali:

In considerazione della natura dell'appalto e nel rispetto del principio di proporzionalità, costituiscono requisiti di partecipazione:

- a) Il possesso dell'attestazione SOA in categoria OG11 - per una classifica III bis (importo dei lavori pari a € 1.457.342,15);
- b) Disponibilità di una struttura organizzativa per le prove e le verifiche degli impianti oggetto dell'appalto, al cui interno vi sia almeno n° 1 responsabile referente, con almeno 10 anni di esperienza;
- c) Possesso del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 (2014 o superiori) per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto;

Ciascuno dei predetti requisiti deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola (art. 45, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.). Nel par. 4.1 che precede, da intendersi qui integralmente richiamato, sono specificate le condizioni di partecipazione in caso di operatori economici in forma plurisoggettiva.

5. - Documenti per l'ammissione alla Procedura

5.1. - La busta A, "documentazione amministrativa"; dovrà contenere:

- a) una **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE** sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente compilata conformemente al modello allegato al Disciplinare come **Allegato "Istanza di partecipazione"**.

In particolare, questa dichiarazione - alla quale dovrà anche essere allegata la fotocopia di un documento di identità del soggetto firmatario della stessa - dovrà contenere:

1. la richiesta di partecipazione alla Procedura;

2. la dichiarazione di integrale accettazione di tutte le clausole dello Schema di Contratto e di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalità di cui al DPR 445/2000, contenente dati di iscrizione alla Camera di Commercio;
4. l'indicazione se il concorrente partecipa come operatore singolo, quale consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete o quale raggruppamento costituito o costituendo. I consorzi e loro società dovranno altresì specificare la relativa qualificazione giuridica nell'ambito delle categorie previste dal d.lgs. 50/2016 s.m.i.
5. L'indicazione della/e eventuale/i impresa/e cooptata/e con indicazione dei relativi dati identificativi (compresa iscrizione CC.I.AA) e con specificazione delle lavorazioni ad essa attribuite;
6. Dichiarazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo obbligatorio (con allegata la relativa attestazione);
7. Dichiarazione di essere in regola, alla data di presentazione dell'offerta alla presente procedura di Procedura, con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare:
 - di aver designato il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 con assolti (o lo stato di assolvimento) gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 195/2003 da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione stesso;
 - di aver nominato il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - di aver effettuato l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

In caso di domanda di partecipazione sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, è necessario allegare anche la procura notarile, autenticata digitalmente dal notaio, ovvero la deliberazione degli organi societari da cui risulti la designazione della persona o delle persone incaricate di concorrere alla Procedura in rappresentanza del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, reti di imprese (con organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune) o di

consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la domanda deve riportare i dati riferiti a ciascuna impresa componente il raggruppamento, la rete o il consorzio e deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuno dei legali rappresentanti.

Ai sensi dell'art. 92, co. 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, la domanda di partecipazione deve riportare l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, dovranno essere indicate le categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere.

8. PASS-OE, rilasciato dall'A.N.AC. previa registrazione on line al servizio AVCPASS sul sito web dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS. Dovranno, inoltre, essere inserite nel PASSOE del concorrente le eventuali imprese consorziate esecutrici e le eventuali imprese cooptate con relativa sottoscrizione. Ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 7 giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli;

b) Documento di Procedura Unico Europeo (DGUE), ovvero l'autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti (o da altri operatori economici ausiliari), con cui esse attestano di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalla procedura, meglio definite all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché di possedere i requisiti di partecipazione stabiliti nel presente disciplinare di Procedura.

L'operatore economico è chiamato a compilare detto DGUE usando il fac-simile dello stesso allegato alla Circolare MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2016 n. 174 (Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Procedura unico europeo [DGUE]). Il predetto modello dovrà essere integrato con la nuova tipologia di reato "False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile" di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56.

Istruzioni per la compilazione del DGUE:

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'ente aggiudicatore.

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Parte III. Criteri di esclusione. A: Motivi legati a condanne penali; B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali; C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali; D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'ente aggiudicatore.

Parte IV. Criteri di selezione.

A: Idoneità; B: Capacità economica e finanziaria; C: Capacità tecniche e professionali; D: Sistemi di Garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI. Dichiarazioni finali.

Le informazioni richieste nella Parte I del DGUE (Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore) sono ricavabili dal presente Disciplinare. Le informazioni richieste nella Parte II (Informazioni sull'operatore economico) dovranno essere indicate dal concorrente con riferimento a ciascun campo previsto nelle sezioni A, B, C e D.

In particolare, nella sezione A della Parte II, dovrà essere specificato, tra l'altro, se l'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (ad es. in RTI, Consorzi, Reti ecc.). In tal caso, ciascuno dei soggetti indicati dovrà compilare apposito DGUE e allegarlo alla domanda di partecipazione in forma integrale. L'operatore economico dovrà inoltre compilare la predetta sezione A della parte II dichiarando il possesso dell'attestazione SOA richiesta al paragrafo 4.1.3. lett. a) "Capacità tecniche e professionali". Con riferimento alla sezione B della Parte II, il concorrente dovrà riportare le informazioni relative al legale rappresentante ed ai soggetti abilitati ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori ed institori dell'operatore economico; il concorrente inoltre è tenuto a compilare tale sezione riportando i dati dei soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. In tali ipotesi, il legale rappresentante ha facoltà di rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2, in modo congiunto in relazione alla propria posizione di legale rappresentante ed **anche in nome e per conto dei soggetti** di cui al comma 3 del predetto articolo, compresi gli eventuali soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero *il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori*

e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); in tal caso il legale rappresentante dovrà produrre e sottoscrivere un solo DGUE, compilando la sezione A della parte terza dello stesso, anche in relazione a tutti i nominativi di cui al comma 3 dell'art. 80 indicati nella parte II sezione B e specificando che le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000, si intendono riferite, per quanto a propria conoscenza, anche ai predetti soggetti, sia per quelli in carica che per i cessati. In alternativa, le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di di cui all'art. 80, commi 1 e 2, potranno essere rese da ciascun soggetto relativamente alla propria posizione; In tal caso dovranno essere resi tanti DGUE quanti sono i soggetti interessati che dovranno compilare la sezione A e la sezione D (solo per l'ipotesi di cui all'art. 80, comma 2) della parte III e firmare ciascuno il proprio DGUE, allegando altresì un documento di riconoscimento in corso di validità).

Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate da parte del concorrente, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Con riferimento alla sezione C della Parte II, il concorrente dovrà indicare se intende avvalersi, nel rispetto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dei requisiti/capacità di altri soggetti ausiliari per soddisfare i requisiti di qualificazione necessari per partecipare alla presente Procedura. In tal caso, dovrà essere presentato per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste nelle sezioni A e B delle Parti II e III, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Nella sezione D della Parte II, il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi. In caso affermativo, è necessario indicare quali lavorazioni il concorrente intende subappaltare.

Diversamente, per l'ipotesi di dichiarazioni incomplete e cioè prive dell'indicazione della volontà di subappaltare e/o dell'indicazione specifica dei subappaltatori, il subappalto non sarà autorizzato.

Gli *affidatari* dei subappalti non dovranno aver partecipato alla presente procedura di affidamento.

Nella Parte III, sezione A, il concorrente è chiamato a compilare, in relazione alla propria posizione e a quella dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., indicando eventuali provvedimenti di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati di cui all'elenco formulato all'art. 80, comma 1, del D.Lgs.

50/2016 s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56.

Le sezioni B e C della Parte III dovranno essere compilate dal legale rappresentante dell'operatore economico in analogia alle indicazioni fornite per la sezione A.

Con specifico riferimento alla sezione D della Parte III, recante "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale", si evidenzia che tutte le imprese tenute alla presentazione del DGUE sono tenute a selezionare la casella affermativa dal momento che l'elenco dei reati contenuto nell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, come riportato nel DGUE, non è esaustivo di tutte le fattispecie che, secondo il vigente ordinamento interno, impediscono di contrarre con la stazione appaltante pubblica. Nel campo "descrivere tali misure", il concorrente dovrà indicare almeno la seguente testuale dichiarazione:

"Ai sensi dell'art. 85, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico sottoscritto dichiara di soddisfare tutti i requisiti di partecipazione alla Procedura, e segnatamente di non trovarsi in nessuna delle situazioni escludenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si evidenzia che gli operatori economici in possesso delle prescritte attestazioni di qualificazioni SOA per i lavori oggetto di affidamento dovranno comunque compilare la Parte IV, ivi comprese anche le sezioni B e C della stessa.

L'operatore economico, o un suo subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al co. 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero in una delle situazioni di cui al co. 1, del medesimo articolo citato (limitatamente però alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tal fine, nel DGUE dovranno essere compilati i campi di pertinenza contrassegnati dalla dicitura "autodisciplina".

Con riferimento alla parte IV Sezione A dovrà essere compilato il punto 1) indicando il requisito di cui al paragrafo 4.2.1 "Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale" del Disciplinare.

Con riferimento alla parte IV Sezione B dovranno essere compilati il punto 2a) per il fatturato specifico come richiesto al paragrafo 4.2.2 lett. a) "Capacità economica e Finanziaria" del Disciplinare ed il punto 6) per le dichiarazioni bancarie di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo 4.2.2.

Con riferimento alla parte IV Sezione C, il punto 1a) dovrà essere compilato con riferimento ai lavori analoghi di cui al paragrafo 4.2.3 "Capacità Tecniche e Professionali" lett. b) del Disciplinare.

Con riferimento alla parte IV Sezione C, punto 6 dovrà essere compilato con riferimento a tutti i soggetti rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di

talché si richiede la compilazione tanto della lettera “a” quanto della lettera “b”. Devono essere completati solo i campi pertinenti con i requisiti del Disciplinare. La compilazione del punto 9 e punto 13 è rimessa al singolo concorrente.

Soggetti chiamati a rilasciare il DGUE:

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l'appalto, può presentare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare Parti II e III del DGUE, come sopra indicato).

Inoltre, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a V del DGUE.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il DGUE dovrà essere reso, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare. Nel caso di reti di imprese, il DGUE dovrà essere reso nel rispetto delle indicazioni riportate presente disciplinare di Procedura in merito alle reti di imprese.

c) (solo **in caso di avvalimento**) ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'impresa ausiliaria deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui la stessa attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il candidato e verso Firenze Parcheggi S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il candidato.

Alla documentazione amministrativa il candidato allega, altresì, il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e dovrà indicare con precisione:

1) le parti contraenti e il loro ruolo all'interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata

apposita procura);

2) l'oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l'elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a Garantire l'esatta esecuzione dell'appalto;

3) una durata corrispondente alla durata dell'appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti in data antecedente al termine di presentazione dell'offerta, per una durata che corrisponda alla durata dell'appalto cui si riferisce.

d) Garanzia provvisoria, con validità di almeno 7 mesi dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata per un importo pari al 2% del prezzo a base di Procedura. Trovano applicazione, per espresso richiamo, le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da costituirsi o già costituiti, le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. saranno possibili solo se tutte le imprese raggruppande/te, consorziande/te risultino in possesso delle certificazioni ivi elencate.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata, mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, escutibile a prima richiesta e con rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del codice civile e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile.

La Garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della Garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di partecipazione alla Procedura di un raggruppamento temporaneo di imprese, la Garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'offerta è altresì corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la Garanzia provvisoria, a rilasciare la Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 co. 10, qualora l'offerente risultasse affidatario.

e) fotocopia leggibile e non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto (vedi nota 1) firmatario dell'offerta;

f) la ricevuta di versamento per l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC. Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'Autorità e nelle istruzioni disponibili sul sito internet della stessa al seguente. Link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Nella causale di pagamento dovrà essere indicato il codice fiscale del Concorrente ed il CIG della presente procedura.

5.2 (avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi) Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotte dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla Procedura.

Nel caso di candidato costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Inoltre, qualora la domanda di partecipazione sia presentata da concorrenti plurisoggettivi, costituiti o costituendi, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

⓪ **per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., già costituiti all'atto della domanda**, mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria dalle altre imprese riunite, con scrittura privata autenticata, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 48, co. 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., contenente in particolare le quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento;

Ⓛ **per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., costituendi all'atto della domanda**, l'impegno, in caso di aggiudicazione della Procedura, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un'impresa del raggruppamento o consorzio, specificamente individuata, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 48, co. 8, 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (l'impegno a conferire mandato andrà specificato nella Domanda di partecipazione);

Ⓜ **Per i Consorzi e i GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), c), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., già costituiti all'atto della domanda**: Atto costitutivo contenente in particolare le quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa riunita o consorziata;

Ⓝ **Per le reti di imprese di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.**, ai fini della presentazione della documentazione di Procedura, deve essere rispettata la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In

particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica** (iscritta cioè presso la camera di commercio con autonoma partita iva, c.d. **RETE-Soggetto**), la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune fra le imprese retiste aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla specifica Procedura, ma dovrà essere obbligatoriamente parte di queste. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al DGUE e agli altri documenti richiesti, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. (CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE- Contratto)**, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Procedura. Anche in questo caso, la partecipazione sarà ammessa solo se l'organo comune assuma il ruolo di mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune fra le imprese retiste aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla specifica Procedura, ma dovrà essere obbligatoriamente parte di queste. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al DGUE e agli altri documenti richiesti, copia autentica del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa retista;

c) **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria (c.d. RETE- Contratto)**, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che intenda partecipare alla Procedura. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al DGUE e agli altri documenti

richiesti, copia autentica del contratto di rete, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa retista.

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione dell'ANAC n.157 del 17 febbraio 2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà, attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.). Pertanto ciascun concorrente dovrà effettuare la registrazione al sistema AVCPass seguendo le istruzioni di cui al sito www.anticorruzione.it. Una volta effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di gara cui si intende partecipare, si ottiene un "PASSOE" che dovrà poi essere inserito nel plico A- Documentazione amministrativa, come indicato al successivo art. 9 del presente Disciplinare.

6) Offerta tecnica

6.1 - La busta "B", contrassegnata dalla dicitura "*Offerta tecnica per la realizzazione nuovo impianto di illuminazione LED – CIG 7275381A52*" dovrà contenere:

- l'offerta tecnica composta da una relazione esplicativa articolata in tante sezioni quante sono le tabelle di cui al successivo par. 8 che costituiscono gli elementi valutativi dell'offerta. Questa relazione dovrà contenere un indice al fine di rendere agevole alla Commissione giudicatrice la valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del soggetto offerente. In caso di concorrenti plurisoggettivi costituendi, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante di tutti soggetti facenti parte del raggruppamento.

L'Offerta Tecnica deve essere redatta anche nel rispetto degli obblighi ed oneri particolari previsti e riportati nello Schema di Contratto e di tutte le prescrizioni contenute nei documenti ad esso allegati. L'offerta tecnica dovrà contenere una specifica relazione da cui sia desumibile il rispetto dei requisiti specificati richiesti dal Committente, evidenziando gli eventuali elementi migliorativi offerti.

7) Offerta economica

7.1 - La busta "C", contrassegnata dalla dicitura "*Offerta economica per la Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione LED – CIG 7275381A52*", do**vrà essere sigillata a pena di esclusione.**

L'offerta economica redatta mediante la compilazione (o la trascrizione) del "modello di offerta economica" (All. "fac simile offerta economica") disponibile in allegato al presente Disciplinare. In particolare, questa dichiarazione dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del soggetto offerente di cui dovrà altresì essere

allegata la fotocopia di un documento di identità. In caso di concorrenti plurisoggettivi costituenti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante di tutti soggetti facenti parte del raggruppamento.

L'offerta economica dovrà contenere:

- i. (**a pena di esclusione**) L'indicazione del ribasso percentuale offerto (da indicare in cifre ed in lettere) rispetto al corrispettivo posto a base della presente procedura per l'esecuzione dei lavori (€ 1.428.195,31 oltre IVA ed oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.146,84);
- ii. la dichiarazione di aver preso visione di tutta la documentazione di Procedura, di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali, di ritenere la offerta realizzabile ed il prezzo offerto nel complesso remunerativo;
- iii. (**a pena di esclusione**) L'indicazione, nell'apposito spazio, dei propri costi per la manodopera e dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e cioè gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico diversi da quelli indicati all'art. 1 (oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza) per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto. [Nota: si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi *ex lege* sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze];
- iv. La dichiarazione che l'offerta avrà validità ed efficacia per 6 mesi decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

7.2. - Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso con due cifre decimali e dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido l'importo più vantaggioso per l'astazione appaltante.

7.3. - Il ribasso percentuale offerto sarà applicato al corrispettivo complessivo posto a base della presente procedura

8) Modalità di valutazione delle offerte

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Criteri di ponderazione:

- 1) Offerta tecnica 70 /100
- 2) Offerta economica 30 /100

I requisiti e i sub requisiti di valutazione dell'offerta sono di seguito riportati: **CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. CALCOLO DEL PUNTEGGIO**

DELL'ELEMENTO "OFFERTA TECNICA".

La Commissione designata provvederà all'esame delle diverse offerte tecniche pervenute, sulla base dei parametri di valutazione riportati nelle tabelle che definiscono l'importanza relativa a ciascun sub-requisito di valutazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dovrà presentare una relazione esplicativa articolata in tante sezioni quante sono le tabelle di cui al presente articolo

La valutazione dell'**Offerta Tecnica** sarà effettuata come di seguito indicato:

- ❖ Il punteggio al sub-elemento tecnico-quantitativo di cui alla tabella 1 (max 20 punti) sotto riportata sarà attribuito nel seguente modo: saranno attribuiti quattro punti per ogni anno di estensione della Garanzia inerente le apparecchiature, gli apparati, i cablaggi, i sistemi di telecomunicazione; conseguentemente, nel caso in cui un concorrente non offra alcuna estensione di detta Garanzia rispetto ai cinque anni previsti dal Capitolato lo stesso otterrà zero punti con riferimento al sub-elemento in esame, mentre, nel caso in cui un concorrente offra cinque anni di estensione della Garanzia, lo stesso otterrà il punteggio massimo (20 punti) previsto per il sub-elemento in esame;
- ❖ Il punteggio al sub-elemento tecnico-quantitativo di cui alla tabella 2 (max 10 punti) sotto riportata sarà attribuito nel seguente modo: ogni autorimessa indicata in contemporaneità ad altre sarà valutata con un punteggio pari a 1,2 (se le relative lavorazioni sono contemporanee con altro parcheggio) ad eccezione dell'autorimessa di Piazza della Stazione che avrà una valutazione pari a 2,8 (se le relative lavorazioni sono contemporanee con altro parcheggio).
- ❖ Il punteggio al sub-elemento tecnico-quantitativo di cui alla tabella 3 (max 15 punti) sotto riportata sarà attribuito nel seguente modo: ogni decade sottratta dai 180 giorni previsti in appalto, o numero in essa contenuto, sarà valutata con un punteggio pari 2,5.
- ❖ Il punteggio relativo a ciascuno dei quattro sub-elementi tecnico-qualitativi di cui alla tabella 4 (max 15 punti) ed al sub-elemento tecnico-quantitativo di cui alla tabella 5 (max 10 punti) sotto riportata sarà attribuito applicando la formula di seguito indicata:

METODO AGGREGATIVO-COMPENSATORE

La valutazione dell'offerta tecnico qualitativa e tecnico quantitativa sono effettuate con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti oggetto di valutazione;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero

e uno;

Σn = sommatoria

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE V (A)_i
--

GIUDIZIO	COEFFICIENT
Eccellente	1
Buon	0,75
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0,25
Inesistente	0

I coefficienti V(a)_i di cui alle tabelle sopra riportate, sono determinati mediante:

La media dei coefficienti, variabili tra zero e uno [0; 0.25; 0.5; 0.75; 1.0], attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari

- i. Ogni requisito corrisponde ad una tabella evidenziata nel Disciplinare, Allegato B.1, costituito da sub-requisiti ai quali ciascun commissario attribuisce un coefficiente;
- ii. La somma dei sub-requisiti, di ogni singola tabella calcolata, costituisce il valore da inserire nel foglio di calcolo al punto a);
- iii. Per ciascun requisito si calcola un **coefficiente V**;
- iv. Tale coefficiente viene moltiplicato per il **peso W** attribuito ad ogni singolo requisito/tabella del Disciplinare di Procedura;
- v. Si calcola **la somma**, estesa a tutti gli elementi, di questi prodotti.

Il valore di ciascun criterio di valutazione verrà attribuito dalla Commissione con punteggi variabili tra **0 (zero)** e **1 (uno)**, [0; 0,25; 0,50; 0,75; 1].

Tabella 1 – estensione temporale della garanzia

Obiettivo della verifica della Commissione è accertare che l'estensione temporale della Garanzia sia soddisfacente sulla base dei criteri sotto indicati.

La valutazione si baserà sul numero di anni di estensione della garanzia rispetto al minimo di 5 anni dei prodotti installati nonché nella possibilità di un pronto intervento da parte dell'Impresa installatrice per l'immediato ripristino o sostituzione del componente in avaria. Nei componenti, oltre alle centrali, UPS, quadri di distribuzione secondaria, sistemi di monitoraggio, ecc., saranno anche incluse le plafoniere di ogni genere ed adibite a qualsiasi utilizzo. La garanzia base a cui farà riferimento la gara sarà pari a 5 anni consecutivi a partire dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. Il numero di giorni massimo che intercorre fra la chiamata per avaria e la presenza sul posto per l'esecuzione dell'intervento di ripristino non dovrà essere superiore a 5 giorni solari consecutivi. L'impresa concorrente dovrà redigere un piano di manutenzione/verifiche programmate con un numero minimo di almeno 2 sopralluoghi/anno compresa la compilazione dell'apposito registro antincendio.

L'assistenza offerta dall'Impresa dovrà essere svolta per tutte le autorimesse interessate dall'intervento sia interne che esterne.

Non saranno prese in considerazione offerte dove sarà prevista un'estensione di garanzia superiore ad ulteriore 5 anni.

Il punteggio al sub-elemento tecnico-quantitativo di cui alla tabella 1 (max 20 punti) sotto riportata sarà attribuito nel seguente modo: saranno attribuiti quattro punti per ogni anno di estensione della Garanzia inerente le apparecchiature, gli apparati, i cablaggi, i sistemi di telecomunicazione; conseguentemente, nel caso in cui un concorrente non offra alcuna estensione di detta Garanzia rispetto ai cinque anni previsti dal Capitolato lo stesso otterrà zero punti con riferimento al sub-elemento in esame, mentre, nel caso in cui un concorrente offra cinque anni di estensione della Garanzia, lo stesso otterrà il punteggio massimo (20 punti) previsto per il sub-elemento in esame

Tabella 2 - contemporaneità dei lavori

Obiettivo della verifica della Commissione è accertare che sia soddisfacente sulla base dei criteri sotto indicati.

La valutazione si baserà sulla possibilità dell'Impresa concorrente di poter gestire contemporaneamente più autorimesse, sia esterne che interne, in base alle necessità climatiche, alle esigenze di fruibilità dei parcheggi da parte di Firenze Parcheggi S.p.a. Per gestione contemporanea si intende dalla presa in possesso di almeno due cantieri al completamento di tutte le lavorazioni nei medesimi. Tale elemento implica che l'Impresa concorrente sia in possesso di attrezzature e/o mezzi propri (es. pedane idrauliche, cestelli, ecc.) o comunque a disposizione in qualsiasi momento.

Il punteggio al sub-elemento tecnico-quantitativo di cui alla tabella 2 (max 10 punti) sotto riportata sarà attribuito nel seguente modo: ogni autorimessa indicata come da eseguire contemporaneamente ad altro sarà valutata con un punteggio pari a 1,2 (se le relative lavorazioni sono contemporanee con altro parcheggio) ad eccezione dell'autorimessa di Piazza della Stazione che avrà una valutazione pari a 2,8 (se le relative lavorazioni sono contemporanee con altro parcheggio)

Tabella 3 - Tempi di esecuzione

Obiettivo della verifica della Commissione è accertare che sia sulla base dei criteri sotto indicati.

La valutazione si baserà sulla redazione di un cronoprogramma da parte dell'Impresa concorrente che preveda una durata dei lavori compresa fra 180 e 120 giorni solari consecutivi.

Non saranno prese in considerazione offerte dove sarà prevista una durata dei lavori inferiore a 120 giorni solari consecutivi. I concorrenti potranno pertanto offrire le seguenti tempistiche: 180 giorni, 170 giorni, 160 giorni, 150 giorni, 140 giorni, 130 giorni, 120 giorni.

Ogni decade sottratta dai 180 giorni previsti in appalto, o numero in essa contenuto, sarà valutata con un punteggio pari 2,5 (max 15 punti)

Tabella 4 - Caratteristiche tecniche

Obiettivo della verifica della Commissione è accertare che l'offerta dei concorrenti sia soddisfacente e coerente con il Capitolato e la Relazione tecnica e che risponda ai criteri sotto indicati:

(A) La valutazione si baserà sulla qualità tecnico costruttiva dei componenti e dei corpi illuminanti. Tali caratteristiche dovranno essere dichiarate dal costruttore per mezzo di schede tecniche allegate all'offerta oltre che illustrate nella relazione tecnico-descrittiva dove saranno espresse chiaramente le prestazioni del sistema in condizioni ordinarie e di emergenza. La relazione e le schede tecniche dovranno riportare il principio di funzionamento delle regolazioni dell'illuminazione, il comportamento del sistema in caso di assenza di tensione di rete o di allarme di evacuazione. Inoltre dovranno

essere ben chiare le caratteristiche del protocollo di comunicazione adottato, la possibilità di interfacciarsi con altri sistemi di futura installazione, la capacità di monitoraggio remoto, il comportamento in casi di avaria. Il sistema di comunicazione non dovrà essere di tipo filare al fine di ridurre le opere strutturali degli impianti esistenti ed i punti di criticità. Sarà valutata la robustezza alle sollecitazioni meccaniche (IK) dei corpi illuminanti (punteggio massimo 5 punti).

(B) Saranno valutate le caratteristiche dimensionali ed estetiche dei corpi illuminanti, le quali dovranno essere illustrate per mezzo di schede tecniche e nella relazione tecnico-costruttiva (punteggio massimo 2 punti);

(C) Sarà valutato il gruppo di continuità dell'impianto. Questo gruppo di continuità dovrà essere provvisto di sistema di monitoraggio da remoto per il pronto rilevamento di avarie o intervento dei sistemi di protezione (punteggio massimo 5 punti);

(D) Saranno in fine valutate la parzializzazione e l'autonomia di ogni circuito di emergenza (punteggio massimo 3 punti).

Non saranno prese in considerazione offerte che prevedono sistemi di comunicazione e gestione del sistema di tipo filare.

	Criterio di valutazione qualitativo	Pesi (P)	Valore attribuito (V)	Valore pesato (PxV)	Note/Commenti della commissione di Procedura
A	5			
B	2			
C	5			
D	3			
(Somma dei Valori pesati)					

Tabella n. 5 – modalità di protezione delle autovetture dai danneggiamenti e la continuità dell'attività durante i lavori

Obiettivo della verifica della Commissione è accertare che l'offerta dei concorrenti sia soddisfacente e coerente con il Capitolato e la Relazione tecnica e che risponda ai criteri di seguito indicati:

La valutazione si baserà sul livello di procedure adottate finalizzate alla protezione delle autovetture parcheggiate nei parcheggi della scrivente nei quali l'affidatario sarà tenuto ad eseguire i lavori, il sistema di organizzazione per l'eventuale interdizione alle autovetture ai settori oggetto di intervento, la gestione della viabilità durante le lavorazioni, l'uso di carrelli elevatori, cestelli, ponteggi mobili, ecc., le modalità di interfacciamento con la Firenze Parcheggi al fine di concordare la fruibilità delle varie zone delle autorimesse, quant'altro ritenuto necessario al corretto fruire dei lavori in piena sicurezza e maggior continuità di servizio delle autorimesse.

L'impresa concorrente dovrà specificare in una relazione dettagliata tutte le modalità che intende adottare al fine di garantire gli obiettivi e gli elementi sopra citati specificandone le modalità autorimessa per autorimessa.

La Commissione terrà in particolare conto della compatibilità di tutte le procedure proposte con la continuità di attività delle autorimesse (max 4 punti), della diffusione dei sistemi di protezione e dalle protezioni preventive contro i danneggiamenti (max 2 punti), dell'organizzazione del cantiere e degli orari di lavoro (max 4 punti).

Criterio di valutaz	Pesi (P)	Valore attribuito (V)	Valore pesato (PxV)	Note/Commenti della commissione	Criterio di valutazione qualitativo
----------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	--	--

ione qualitat ivo				ne di Procedura	
A					
B					
C					

Soglia di sbarramento:

E' fissata una soglia minima di punteggio per l'elemento tecnico (soglia di sbarramento per l'ammissione alla valutazione dell'elemento economico) pari a n. 40 punti minimi sul totale dei 70 punti massimi previsti per l'elemento tecnico. Per essere ammessi alla fase di apertura dell'Offerta Economica (Busta "C") i concorrenti dovranno acquisire un punteggio

DETERMINAZIONE DELLA "OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA"

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata tramite classifica dei concorrenti ordinata in base al punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione di:

- Offerta Tecnica **punteggio 70**;
- Offerta Economica **punteggio 30**.

Valutazione dell'offerta economica

Il punteggio all'offerta economica è attribuito come di seguito specificato:

Elemento prezzo – Max punti 30:

Quindi per ciascun concorrente (a) si calcherà il punteggio dell'offerta economica tramite la seguente formula, che utilizza il metodo cosiddetto BILINEARE con l'adozione del coefficiente "X" pari a 0,85:

C_i (per $A_i \leq A$ soglia) = $X * A_i / A$ soglia

C_i (per $A_i > A$ soglia) =

$= X + (1+X) * [(A_i - A$ soglia) / (A max – A soglia)]

Dove:

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo; A_i = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A soglia = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; $X = 0,85$;

A max = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente.

9) Valori e condizioni economiche

9.1 I Concorrenti, nel formulare l'offerta economica, dovranno considerare tutte le circostanze generali, particolari e speciali che possono influire nell'esecuzione e nella determinazione dei corrispettivi.

9.2 L'aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il valore dell'offerta per 7 mesi decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte e si impegna altresì a mantenere invariato il prezzo derivante dall'esito della procedura per tutta la durata del contratto.

10) Modalità di pagamento

10.1 I pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva di data non precedente di oltre 30 giorni a quella di emissione della fattura. Per le modalità di pagamento si fa riferimento al documento allegato allo Schema di Contratto A.10.1. Le Fatture di ogni singolo SAL, emesse a seguito dell'emissione del relativo certificato di pagamento da parte del RUP, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta PEC firenzeparcheggispa@legalmail.it

10.2 Dell'accettazione delle suddette modalità e termini dovrà essere data espressa conferma nell'offerta economica.

11) Svolgimento della procedura – Aggiudicazione

11.1 La verifica e la valutazione della documentazione amministrativa sarà effettuata, in seduta aperta al pubblico, da un seggio di Procedura che si occuperà di esaminare i requisiti generali e speciali di partecipazione nonché di verificare la mera regolarità formale, dell'offerta tecnica presentata. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà invece effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata (in data successiva al termine di presentazione delle offerte). Il giorno e il luogo della seduta pubblica verranno pubblicati sul sito internet della Firenze Parcheggio – la commissione si riunirà in seduta pubblica, presso la sede legale di Firenze Parcheggio S.p.A. in Firenze, Via Giorgio La Pira 21, ed avvierà la verifica della completezza della documentazione amministrativa. Al termine di tale verifica verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle

escluse dalle successive fasi di Procedura esplicitando le motivazioni della mancata ammissione.

11.2 Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa e di controllo della mera regolarità formale dell'offerta tecnica da parte del seggio di Procedura, il RUP procederà ad affidare i plichi contenenti le offerte tecniche alla Commissione giudicatrice (nominata dopo il termine di scadenza delle offerte), che in più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione del punteggio ad ogni offerente sulla base dei criteri indicati dal presente Disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, sempre presso la predetta sede legale di Firenze Parcheggio S.p.A., nel giorno e nell'ora che saranno comunicati a mezzo PEC ad ogni offerente, la Commissione procederà:

- a dare comunicazione dei punteggi attribuiti, sotto il profilo tecnico, dalla commissione giudicatrice, alle singole offerte;
- all'apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche, alla verifica della regolarità del loro contenuto.
- alla formazione della graduatoria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del Procedimento, dopo le verifiche di cui al medesimo art. 97, comunica le proprie decisioni al soggetto deputato all'espletamento della Procedura che procederà all'eventuale esclusione delle offerte ritenute non congrue, nonché alla rideterminazione della graduatoria.

11.3 Anche nella fase di esame delle offerte, Firenze Parcheggio S.p.A. avrà facoltà di chiedere ai concorrenti tutti gli ulteriori chiarimenti ed integrazioni che la Commissione o la struttura di Firenze Parcheggio S.p.A. ritenesse utili.

Firenze Parcheggio S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o di non effettuare la procedura, ovvero, durante e dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura, in particolare qualora le offerte non fossero in linea, anche con riferimento alla congruità del prezzo, con precedenti aggiudicazioni. In tutti questi casi, i concorrenti non potranno vantare diritti o aspettative di sorta.

11.4 All'esito dei lavori della Commissione, previo accertamento dei requisiti di

partecipazione dichiarati e non documentati, la proposta di aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell'offerente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per tale intendendosi quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

11.5 Qualora due o più concorrenti avessero ottenuto lo stesso punteggio e le loro offerte fossero risultate migliori di tutte le altre, sarà privilegiata l'offerta tecnica con il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità, la Commissione procederà ai sensi dell'art. 77 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827.

11.6 Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di Procedura; in tal caso Firenze Parcheggi S.p.A. procederà all'esclusione dell'offerta alla pari o in aumento.

11.7 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, dei relativi allegati e del DGUE, (con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica), potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio: verrà assegnato al candidato un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In fase di verifica della documentazione di ciascun concorrente, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla Procedura, obbligano il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria pari a euro 1.000,00. Firenze Parcheggi assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, se ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non si applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui ai periodi precedenti, il concorrente sarà escluso dalla procedura. Saranno altresì esclusi gli operatori economici che risultino aver prodotto documenti palesemente falsi, dichiarazioni mendaci o comunque oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto

confessorie e non rimediabili con soccorso istruttorio.

In riferimento alle dichiarazioni attinenti ai requisiti di partecipazione, Firenze Parcheggi S.p.A. si riserva di effettuare, nel rispetto e secondo le modalità previste agli artt. 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ogni necessaria valutazione e di utilizzare ogni mezzo di prova per verificare il possesso dei requisiti auto dichiarati.

Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, ovvero dalla dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria, la Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati in sede di gara, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara. Tale verifica sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, secondo le disposizione della deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012.

Firenze Parcheggi S.p.A. si riserva di chiedere in qualunque momento la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato, nonché di effettuare verifiche anche mediante sopralluoghi, sia preventivi all'ammissione alla Procedura o al rilascio del contratto, sia in corso di esecuzione del contratto stesso.

In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico di Firenze Parcheggi S.p.A., si stabilisce che quest'ultima potrà motivatamente valutare la sussistenza della situazione ostativa prevista dall'art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nei confronti dei concorrenti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siano incorsi nell'ultimo triennio:

- a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da Firenze Parcheggi S.p.A.;
- b) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati da Firenze Parcheggi S.p.A.;
- c) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Firenze Parcheggi S.p.A.;
- d) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di Procedura, di una qualsiasi delle norme convenute nel Codice Etico di Firenze Parcheggi S.p.A. accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte di Firenze Parcheggi S.p.A..

L'organo deputato all'esame della documentazione amministrativa, in caso di esclusioni, comunica quanto avvenuto al RUP della stazione appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese

e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

In caso di offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio, deve altresì essere allegata una dichiarazione in cui devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre Firenze Parcheggio S.p.A. resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Successivamente alla determinazione della graduatoria, Firenze Parcheggio S.p.A. procede ad effettuare:

- i controlli sui requisiti di partecipazione. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede:

- all'esclusione del soggetto dalla procedura;
- ad effettuare i suindicati controlli in capo al soggetto che segue nella graduatoria dell'offerta economicamente più vantaggiosa e così via, in caso di ulteriore esclusione, fino ad esaurimento della graduatoria stessa;

- relativamente al soggetto escluso, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

- i controlli sui requisiti di natura tecnica-professionale ed economico-finanziaria. In caso di esito negativo dei predetti controlli la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente oltre all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; si procederà poi alla determinazione della nuova graduatoria provvisoria; Prima dell'aggiudicazione definitiva, Firenze Parcheggio S.p.A. provvederà anche a controllare il rispetto da parte dell'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
- il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, Firenze Parcheggi S.p.A. può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è condizione per l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione.

Dopo l'aggiudicazione Firenze Parcheggi S.p.A. invita l'aggiudicatario a:

- costituire la Garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto;
- stipulare il contratto nel rispetto dei termini dell'art. 32 c.9 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di cui sopra.

La mancata costituzione della suddetta Garanzia fideiussoria definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della Garanzia provvisoria presentata in sede di offerta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Firenze Parcheggi S.p.A. conseguentemente aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (che si intende integralmente richiamato) pari al 10% dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'103, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'importo della Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è ridotto ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per i soggetti partecipanti che siano in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti.

11.10 Alle operazioni di Procedura in seduta pubblica potranno partecipare, per conto di ciascun operatore economico che ha rimesso offerta, sia esso impresa singola o raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti della Società. I soggetti partecipanti dovranno presentare apposita delega, rilasciata dal legale rappresentate su carta intestata del concorrente, attestante anche la qualifica rivestita dal delegato all'interno della Società, ovvero, in caso di raggruppamenti all'interno di una qualsiasi delle imprese riunite o da riunirsi. Alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. La delega potrà essere rilasciata anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura. Dette deleghe devono essere presentate con le medesime modalità sopra descritte.

12) Cause di esclusione

Saranno esclusi i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste:

- dalle applicabili disposizioni del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- dalle applicabili disposizioni del D.P.R. 207/2010, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni transitorie e di coordinamento elencate all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- dalla *lex specialis* di Procedura laddove espressamente individuate;
- da altre disposizioni di legge vigenti.

12.1 Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, le opere che intende subappaltare (nei limiti consentiti).

Si applicano le disposizioni del Codice Appalti in materia di pagamento ai subappaltatori.

13) Informazioni e avvertenze

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

E' possibile, entro il termine di presentazione, ritirare l'offerta: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per il ritiro.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nell'invito, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e in tutti i suoi allegati e negli atti di Procedura allegati allo schema di contratto, con rinuncia ad ogni eccezione.

Firenze Parcheggio S.p.A. si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Firenze Parcheggio S.p.A. ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.

Firenze Parcheggio S.p.A. si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per Firenze Parcheggi S.p.A.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Firenze Parcheggi S.p.A., in caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di Procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice CIG.

Il contratto potrà prevedere la costituzione di un collegio consultivo-tecnico ai sensi dell'Art.207 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

14) Riservatezza e trattamento dei dati personali

Nella procedura di Procedura sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, a LFI S.p.A. compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "Domanda di partecipazione e, in caso di avvalimento, nel modello di dichiarazione dell'impresa ausiliaria, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario del concorrente) nonché per l'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni

normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da Garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a soggetti anche esterni a Firenze Parcheggio S.p.A., i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di Procedura nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dalla legge n. 241/90. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 16.5. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è Firenze Parcheggio S.p.A. nelle persona del legale rappresentante.

Firenze, 14/11/2017

Firenze Parcheggio S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Richard A. Cammarano

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggio)

ALLEGATI al presente Disciplinare di Procedura:

- All.1 Istanza di partecipazione;
- All. 2 Fac-simile offerta economica;
- All. 3 DGUE;
- All.4 Schema di Contratto;
- All.5 Capitolato descrittivo prestazionale;

- All 6 Relazione Tecnica e relativi allegati progettuali denominati:



IE-APU.pdf
IE-CM.pdf
IE-CME.pdf
IE-DA.01 CAREGGI.pdf
IE-DA.02 MEYER.pdf
IE-DA.03 EUROPA.pdf
IE-DA.04 SMN SEMINT..pdf
IE-DA.05 SMN INT.1.pdf
IE-DA.06 SMN INT.2.pdf
IE-DA.07 SMN INT.3.pdf
IE-DA.08 SMN INT.4.pdf
IE-DA.09 SAN LORENZO.pdf
IE-DA.10 - PARTERRE INT.1.pdf
IE-DA.11 - PARTERRE INT.2.pdf
IE-DA.12 - PARTERRE INT.3.pdf
IE-DA.13 - GALLERIA COMM.LE SMN.pdf
IE-DA.14 - P.ZZA DELLA CALZA.pdf
IE-EPU.pdf
IE-QE.pdf
IE-RT - RELAZIONE TECNICA.pdf
IE-VER.ILL.01.pdf
IE-VER.ILL.02.pdf
IE-VER.ILL.03.pdf
IE-VER.ILL.04.pdf
IE-VER.ILL.05.pdf
IE-VER.ILL.06.pdf
IE-VER.ILL.07.pdf
IE-VER.ILL.08.pdf